



Vi.abilità S.r.l. Unipersonale

Ufficio Concessioni e Autorizzazioni

Via Zamenhof, 829 – Vicenza – P.I.V.A. 02928200241

Tel. 0444 / 385711

vi-abilita.concessioni@legalmail.it -- concessioni@vi-abilita.it

Prot. n. 18762 AM/am

Vicenza, 06/11/2024

n. 381/2024 di Reg. Ord.

A2201-2024

2024-III/2.1

Oggetto : Disciplina della circolazione stradale nel periodo invernale, lungo le SS.PP. varie in Comuni vari della Provincia di Vicenza.

Premesso che con contratto di Concessione di Servizio fra Provincia di Vicenza e Vi.abilità S.r.l. Unipersonale (rep. n. 36972 del 23/12/2021), viene affidato alla Società lo svolgimento dell'attività d'istruttoria ed eventuale rilascio di provvedimenti amministrativi, che il Codice della Strada ed il Regolamento di Attuazione prevedono per l'Ente proprietario della Strada;

Considerato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) ha emesso varie direttive sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve;

Verificato che durante il periodo invernale, alcuni tratti stradali delle zone collinari, pedemontane e montane, sono soggetti a fenomeni di formazione di ghiaccio, nonché a fenomeni di precipitazioni aventi carattere nevoso e che tale condizione del piano viabile può compromettere la sicurezza del flusso veicolare;

Valutato che in caso di presenza di neve o ghiaccio sul piano viabile, i veicoli in transito possono provocare significativi rallentamenti e/o interruzioni della circolazione stradale, pregiudicando anche le operazioni di sgombero neve, spargimento di sale e ghiaino e comunque di pulizia e messa in sicurezza dei vari tratti stradali, oltre che eventuali operazioni di pronto soccorso;

Visto che la società Vi.abilità S.R.L. Unipersonale ha redatto un elenco dei vari tratti delle SS.PP. che risultano interessate con frequenza da precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio sul piano viabile e che tale documento è stato denominato "Tratti stradali con obbligo di catene o pneumatici da neve".

Accertata la necessità di istituire nei tratti stradali delle SS.PP. di cui all'allegato, l'obbligo a tutti i veicoli a motore (esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli), di circolare con pneumatici invernali, ovvero di circolare con a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio da montarsi almeno sulle ruote degli assi motore, al verificarsi di condizioni meteorologiche avverse, determinate da precipitazioni nevose e/o da presenza di ghiaccio sulla sede stradale anche dovute a fenomeni di pioggia ghiacciata, al fine di garantire la sicurezza delle persone, delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale;

Considerata pertanto la necessità di vietare il transito ai veicoli a motore sprovvisti di pneumatici invernali ovvero che non abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, (ad esclusione dei ciclomotori a due ruote e di motocicli), esclusivamente in caso di presenza di neve o ghiaccio o di fenomeni nevosi in atto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale, garantendo, quindi anche il regolare svolgimento del servizio di sgombero neve;

Visti gli artt. 5 - 3° comma e 6 - 4° comma lett. a), b), e) del Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione e le loro successive modifiche e integrazioni;

Vista l'istruttoria predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, nonché tutti gli allegati al presente documento;

ORDINA

1) a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, **di circolare obbligatoriamente con pneumatici invernali montati o con a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio da montarsi al bisogno almeno sulle ruote degli assi motore**, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, lungo tutti i tratti delle SS.PP. di cui all'allegato denominato "Tratti stradali con obbligo di catene o pneumatici da neve", nei Comuni vari della Provincia di Vicenza.

2) ai ciclomotori ed ai motocicli a due o tre ruote, **il divieto di circolazione**, lungo tutti i tratti delle SS.PP. di cui all'allegato denominato "Tratti stradali con obbligo di catene o pneumatici da neve", nei Comuni vari della Provincia di Vicenza, solamente in caso di presenza di ghiaccio e/o neve sul piano viabile e/o nel caso in cui tali fenomeni siano in atto.



Vi.abilità S.r.l. Unipersonale
Ufficio Concessioni e Autorizzazioni
Via Zamenhof, 829 – Vicenza – P.I.V.A. 02928200241
Tel. 0444 / 385711
vi-abilita.concessioni@legalmail.it -- concessioni@vi-abilita.it

3) la presente ordinanza ha validità dal 15 Novembre 2024 fino al 30 Aprile 2025 ed anche al di fuori di tale periodo temporale, qualora si verificchino precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio sul piano viabile.

4) La posa dei segnali stradali di conferma (fig. II 87 art. 122 del D.P.R. 495/92) e di **preavviso** di transitabilità con le necessarie informazioni (fig. II 330 art. 135 e informazioni fig. II 332 e 335 D.P.R. 495/92), in conformità agli artt. 37/38/39 del D.Lgs 285/92 e s.m.i. e relativi articoli del D.P.R. 495/92 e s.m.i., è a cura e spese della Società Vi.abilità S.R.L. Unipersonale di Vicenza (VI), ai sensi degli artt. 30-43 del D.P.R. 16.12.1992 n.495.

A norma dell'art. 3, 4° comma della L. 241/90 e s.m.i., si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 1034/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art.37, comma 3 del D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica e in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n.495/1992 e s.m.i..

Vi.abilità S.R.L. Unipersonale, i suoi Dirigenti e Funzionari, si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati da veicoli adibiti allo sgombero della neve e/o dall'eventuale presenza di neve o ghiaccio sulla pavimentazione stradale. Altresì l'Amministrazione Provinciale è sollevata da ogni responsabilità ai sensi della Convenzione n. 43791 del 21/08/2002.

Considerando che gli avvenuti eventi meteorologici eccezionali, hanno interessato indistintamente l'intero altopiano della Provincia di Vicenza, danneggiando i boschi anche in prossimità delle strade, alterando parte dei sistemi di ritenuta di massi e valanghe e parte delle barriere di sicurezza stradale, si consiglia di prestare comunque, la massima attenzione alla guida, valutando di conseguenza, il più idoneo comportamento in modo da non costituire pericolo o intralcio o creare pregiudizio alla sicurezza propria e di terzi.

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge e per mezzo dell'installazione dei prescritti segnali stradali; è fatto obbligo a tutti gli utenti stradali di rispettare la presente ordinanza ed agli agenti preposti alla disciplina del traffico, di farla rispettare; nel caso di violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92.

L'allegato denominato "Tratti stradali con obbligo di catene o pneumatici da neve" costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Vi.abilità S.R.L. Unipersonale
Il Dirigente